



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 59 / 2020

Oggetto :

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50
TUEL: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19;
ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI IN MATERIA DI CHIUSURA AL
PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che nel DPCM 9 marzo 2020 che estende le misure del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, e con il quale si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori comunali, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

TENUTO CONTO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Calcinaia e allo stato di evoluzione del contagio, con ordinanza sindacale n.54 del 24.03.2020 sono state adottate misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati;

- ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.L. 25/03/2020 n.19 il quale dispone che "... le misure continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni ..." alla data odierna la suddetta ordinanza ha perso efficacia, considerato il permanere della situazione epidemiologica, il carattere

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia all'interno del nostro territorio; risulta necessario adottare nuovo provvedimento;

VISTO il DPCM del 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni emanate in materia di COVID -19;

Vista la circolare del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 del 1 aprile 2020 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

VISTO l'art.3 comma 2 del D.L. sopracitato il quale dispone che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali;

RAVVISATA la necessità di proseguire nel porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale nel rispetto del suddetto D.L.;

RITENUTO, quindi, di confermare, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quattro persone.

DATO ATTO CHE, per le stesse motivazioni, si ritiene di confermare la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

VISTO il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

-la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quattro persone;

-la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

-di garantire la disponibilità della camera mortuaria dei cimiteri comunali per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri.

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

La presente ordinanza ha validità ed efficacia per tutta la durata dell'emergenza COVID-19, o fino a sopraggiunta normativa che ne stabilisca nuovi termini.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Albo Pretorio e sito internet del Comune di Calcinaia;
- Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;

- all'Ufficio Segreteria per l'inoltro alla Prefettura di Pisa;
- Alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
- Alla Polizia Locale dell'Unione Valdera;
- alla Cooperativa Barbara B, gestore dei cimiteri comunali.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Calcinaia, 04/04/2020

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.